



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

Cass. pen. Sez. III, 12-06-2020, n. 18112

Combustione di rifiuti all'interno dell'azienda - sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs 231/01

Nella descrizione del fatto si è dato conto che la condotta di combustione dei rifiuti è avvenuta all'interno dell'azienda di cui l'imputato risulta essere titolare, da cui la sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3 e la conseguente l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, comma 2, applicazione non esclusa dalla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in quanto il divieto di cui all'art. 445 c.p.p. è limitato alle pene accessorie e alla misura di sicurezza diversa dalla confisca.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno, ha applicato, a F.F., la pena concordata con il Pubblico Ministero, di mesi dieci e giorni 28 di reclusione, pena sospesa, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 bis perchè quale titolare dell'azienda Spineta Vecchia snc, corrente in (OMISSIS), dietro l'edificio principale dell'azienda, appiccava il fuoco ad un cumulo di rifiuti depositati in modo incontrollato e costituiti da diverso materiale cartaceo e giornali patinati. In (OMISSIS). Con la medesima sentenza è stata applicata, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 9, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di mesi tre.

2. - Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento deducendo la violazione di legge per avere applicato, il giudice del patteggiamento, una sanzione amministrativa in assenza di contestazione del reato aggravato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile in forza delle seguenti considerazioni. Va anzitutto rilevata l'ammissibilità del ricorso per cassazione.

Va rammentato che a mente dell'art. 448 c.p.p., comma 2- bis, novellato dalla L. n. 103 del 2017, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il caso di specie, tuttavia, non ricade nell'alveo precettivo della norma appena citata, posto che le sanzioni amministrative accessorie oggetto di impugnazione non hanno formato oggetto di accordo tra le parti (argomento da Sezioni Unite del 26/09/2019, P.G. in proc. Melzani, motivazione in corso di deposito).

5. Nel merito la dedotta violazione di legge è inammissibile poichè correttamente il Giudice del patteggiamento ha applicato le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 9 al ricorrente. Il F. era imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 bis che punisce la combustione di rifiuti e al comma 3 stabilisce che "ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, comma 2". Nella descrizione del fatto si è dato conto che la condotta di combustione dei rifiuti è avvenuta all'interno dell'azienda di cui l'imputato risulta essere titolare, da cui la sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3 e la conseguente l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 9, comma 2, applicazione non esclusa dalla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in quanto il divieto di cui all'art. 445 c.p.p. è limitato alle pene accessorie e alla misura di sicurezza diversa dalla confisca.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.